



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa  
xxxx xxxxx, all'udienza del 05/05/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. 19  
maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, nella causa  
iscritta al n. 162/2022;**

TRA

xxxxx xxxx, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo,  
dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Manuela Pirolozzi e Giovanni Rinaldi;

RICORRENTE

E

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ufficio  
IV- Istituto Comprensivo “xxxxxx”, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417  
bis c.p.c., dal Dirigente Scolastico dott. xxxxxx;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2.3.2022 la ricorrente, premesso di aver prestato la  
propria attività lavorativa in favore del Ministero convenuto negli anni scolastici  
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 in forza di contratti a tempo  
determinato, deduceva di aver diritto al pagamento della retribuzione



professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 e chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento di € 4.709,12.

La parte resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione del credito e deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.

In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione proposta dalla parte resistente. La ricorrente ha rivendicato il pagamento della retribuzione professionale docenti (compenso di natura retributiva da erogarsi mensilmente) a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 e precisamente dal mese di marzo 2017, mese a partire dal quale deve farsi decorrere la prescrizione quinquennale, tempestivamente interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 10.03.2022.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

La ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del Ministero convenuto in forza di diversi contratti a tempo determinato e rivendica in questa sede il diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti mai corrisposta. Secondo il Ministero dell'Istruzione, infatti, tale voce stipendiale spetterebbe soltanto ai docenti assunti a tempo indeterminato e a quelli assunti con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che *“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”* ed aggiungendo, al comma 3, che *“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le*



*modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999*". Quest'ultima disposizione prevede che il compenso individuale accessorio spetti al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e al personale docente assunto con contratto a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche. Il compenso in questione *"spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"*.

La retribuzione professionale docenti è un *"emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo"* (Cass. n. 17773/2017; Cass. n. 24724/2014; Cass. n. 10145/2018). Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese"* (Cass. civ., sent. n. 20015/2018).

Va, quindi, affermato il diritto della ricorrente di percepire per ciascun periodo di assunzione con contratto a tempo determinato la retribuzione professionale



docenti, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive nella misura, non contestata dalla parte resistente, di € 4.709,12

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 4.709,12, a titolo di retribuzione professionale docenti maturata negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.029,50, di cui € 49,00 per spese e € 980,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Manuela Pirolozzi e Giovanni Rinaldi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.

Chieti, 05/05/2022

Il giudice del lavoro  
dott.ssa xxxxxx

